



## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

# Art. 730 c.p.c.

## Esecuzione

La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta l'annotazione di cui all'articolo precedente.

Versione in vigore dal 28 ottobre 1940 secondo Normattiva, non più in vigore dal 28 febbraio 2023 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

|               |                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Atto          | Codice di procedura civile                                                     |
| Estremi       | Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443                                         |
| Libro         | Quarto — Dei procedimenti speciali                                             |
| Titolo        | II — Dei procedimenti in camera di consiglio                                   |
| Capo          | III — Disposizioni relative all'assenza e alla dichiarazione di morte presunta |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1940                                         |

#### Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-di-procedura-civile/art-730-esecuzione/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it